

**STUDIO LEGALE
AVV. FABIO GANCI
AVV. WALTER MICELI**

Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)
Tel. 3472507521 - *Fax* 0916419038

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA
RICORSO**

Per i Sig.ri

Nominativo del ricorrente	Classe/i di concorso per cui si sono svolte le prove	Regione in cui è stato svolto il concorso
ACCHIARDI PAOLO	A030	PIEMONTE
ACCOTO MELANIA	B016	VENETO
ADAMO DONATO LEONARDO	B016	VENETO
ALÌ CONCETTO	B003	SICILIA
AMATO ANGELO	B020	SICILIA
AMATORE CARLO	A060	PIEMONTE
AMBROSIO ANTONELLA	A012	VENETO
ARCURI GIUSEPPE	B022	VENETO
ARTUSO DANIELA FRANCESCA	A022	CALABRIA
ATZEI SALVATORE	A030	SARDEGNA
BAGNA MARIO	A008	VENETO
BALDI RICCARDO	A041	FRIULI-VENEZIA GIULIA
BARTONE ANTONELLA	A012	CALABRIA
BASOLI CARMEN	A028	SARDEGNA
BENATI ELISABETTA	A012	VENETO
BENEDETTI FEDERICA	B016	TOSCANA
BERLESE GIBERTO	A021	VENETO
BERNANTE SILVIA	AB25	VENETO

BIAGI MARTINA	AB24	MARCHE
BIONDO ERICA	B022	PIEMONTE
BONDÌ GIUSANNA	B016	SICILIA
BONELLI MICHELA	A041	EMILIA-ROMAGNA
BOZZA ANTONIO	B012	EMILIA-ROMAGNA
BRASACCHIO ILENIA	A060	PIEMONTE
BRISSA CHIARA	A012	VENETO
BUGGE' ANTONIO	A026	LAZIO
BULGINI GIULIA	A012	MARCHE
BUZZONI LUCA	A026	LAZIO
CADDEO ROBERTO	A027	SARDEGNA
CALZINI CHIARA	A011	TOSCANA
CANU GRAZIELLA	A028	SARDEGNA
CAPPELLUTI ONOFRIO	B014	LOMBARDIA
CARDINALE DOMENICO	A047	PIEMONTE
CARIOLO MARZIA	B023	PUGLIA
CARUSO FILIPPO	B015	EMILIA-ROMAGNA
CASSANEGO DIEGO	B011	VENETO
CASTIGLIONE MINISCETTI VALENTINA	A045	EMILIA-ROMAGNA
CIANCI RITA MARIA FELICITA	B020	PUGLIA
CICCARELLI NADIA	A026	TOSCANA
CIRLINCIONE WILLIAM	B017	EMILIA-ROMAGNA
CONTE RAMONA	AD24	TOSCANA
COTTONE NICOLA	B011	VENETO
COX SHARON NATASHA	A034	CAMPANIA
D'AMICO GIUSEPPE	A030	SICILIA
DE RISO STEFANIA	A028	SARDEGNA
DELLA ROSSA SILVIA	AB24	CAMPANIA

DEVESCOVI MONICA	AB25	TOSCANA
DI BARTOLOMEO LUIGI	B015	EMILIA-ROMAGNA
DI BENEDETTO NILDE ANTONELLA	A060	PUGLIA
DI BRACCIO OTTAVIO	A041	EMILIA-ROMAGNA
DI CERBO PIERA	B011	VENETO
DI IORGI ELISABETTA	AI24	SICILIA
DI LIBERTO RICCARDO	A042	UMBRIA
DI LUCA MIRKO	A049	PIEMONTE
DI MATTEO ROSALIA	A026	SICILIA
DI RAIMONDO TANIA	A028	EMILIA-ROMAGNA
DISCEPOLI FEDERICO	A042	UMBRIA
EMMA CARMELITA	B016	SICILIA
ESPOSITO MARIA EMANUELA	A012	VENETO
FADDA FRANCESCA	A001	SARDEGNA
FALCINELLI DANIELA	AB25	VENETO
FALSETTI SALVATORE	B017	EMILIA-ROMAGNA
FILIPPI MARIA ELENA	AD24	TOSCANA
IORE MICHELA	A045	EMILIA-ROMAGNA
FLORIDIA STEFANO DOMENICO	B014	LOMBARDIA
GENGO AMALIA	A041	CAMPANIA
GENTORI MARCELLA	A060	SICILIA
GESUALDI NICOLA	A040	LOMBARDIA
GIANCONTIERI GIUSEPPE	A028	EMILIA-ROMAGNA
GILIBERTO SALVATORE	A040	LOMBARDIA
GIUNTA GIUSEPPE	A037	LOMBARDIA
GUERRI SABRINA	AD24	TOSCANA
GUSELLA LUCA	A037	VENETO
IBBA PATRIZIA	A028	SARDEGNA

IGRANDI ALFREDO	B012	TOSCANA
INTERRANTE ANTONIO	A046	SICILIA
LA MONICA LIVIA	A051	PIEMONTE
LADISA GIORGIA	A049	PIEMONTE
LANGELLOTTI NICOLA ANTONIO	A060	MARCHE
LASALVIA PIERPAOLO	A060	PUGLIA
LAURA LA MANNA	AB24	TOSCANA
LAZZANO FLAVIA	A020	PIEMONTE
LISMA BARTOLOMEO	B017	SICILIA
LOCAFARO GIUSEPPE ROBERTO	AC24	PUGLIA
LUCIVERO ANTONELLA	A026	EMILIA-ROMAGNA
LUSARDI FRANCESCA	AB24	EMILIA-ROMAGNA
MANGIULLO ROBERTO	B006	CAMPANIA
MARGAGLIOTTI ROSARIA ANNA RITA	A049	SICILIA
MARINO MARCO	A045	VENETO
MARRAZZO LUIGINA	A016	PIEMONTE
MASTROMAURO PAOLA DONATELLA	AB25	PUGLIA
MASULLO ANGELO	A045	VENETO
MATERA ZAIRA	Sostegno II Grado	SICILIA
MAURO ALESSANDRO DIEGO	B016	PIEMONTE
MICCOLI DANIELE	A051	PIEMONTE
MICHELUCCI NICOLA	B015	EMILIA-ROMAGNA
MIRABILE ANTONIO FABRIZIO	B014	LOMBARDIA
MONTALI CHIARA	A027	EMILIA-ROMAGNA
MOSSA VALENTINA	A001	SARDEGNA
MURATORE NUNZIO	B020	SICILIA
MUSUMECI LUCA	A051	VENETO
NATANGELO MANUELA	AB24	VENETO

NATOLI LUCA	B016	SICILIA
OCCHINI ELENA	AB25	TOSCANA
OLIVIERI MARTA	A045	LIGURIA
ORETTI SIRIO	A022	FRIULI-VENEZIA GIULIA
PALADINO ANTONIO	A041	EMILIA-ROMAGNA
PANATTONI MIRKO	A049	TOSCANA
PAPARO MARIA AUSILIA	A027	EMILIA-ROMAGNA
PARISI CLAUDIA	AB24	TOSCANA
PASCHINA ISABELLE	A012	SARDEGNA
PEDUTO ANTONIO	B011	VENETO
PERINA ARIANNA	AB25	VENETO
PIANA LORENA	A028	SARDEGNA
PIANTINO LUCA STEFANO	A020	PIEMONTE
PICOZZI FRANCESCA	B022	LOMBARDIA
PIERELLI MICHELE	B011	MARCHE
PILATO CRISTIAN	B017	EMILIA-ROMAGNA
PINNA ANTONIETTA	A028	SARDEGNA
PIRILLO MARIO	AB25	CALABRIA
PISANELLO PIERPAOLA	A012	VENETO
PUDDU MANUELE	A001	SARDEGNA
RANDAZZO FORTUNATO CALOGERO	B017	SICILIA
RICCI CARMINE	A048	LIGURIA
RICCI JANET	A012	TOSCANA
ROMANO ANTONELLA	A028	EMILIA-ROMAGNA
RONDINONE AUTILIA	A034	CAMPANIA
RUSSO CARLA	A022	PUGLIA
RUSSO PATRIZIA	A048	SICILIA
SALE MADDALENA	A028	SARDEGNA

SAMASSA GUENDALINA	A047	VENETO
SANNA THOMAS	A030	SARDEGNA
SANTARLASCI ALISA	A050	TOSCANA
SANTELLI ELISA	A022	MARCHE
SARDO ANDREA	B014	PIEMONTE
SCIUTO ANNA LISA	A020	TOSCANA
SERVENTI STEFANO	A042	EMILIA-ROMAGNA
SGAGGIO MARZIA	A037	VENETO
SIMEONE CHIARA	A012	TOSCANA
SIMONELLI CARMEN	A022	CALABRIA
SODDU SERAFINA	A001	SARDEGNA
SONIA ZARZANA	AA24	PIEMONTE
SPOSARO STEFANIA	B022	LOMBARDIA
STRAZZULLO ROMINA	A012	VENETO
TALAMONTI LUIGIA	A028	EMILIA-ROMAGNA
TERENZI ANNA ROSALIA	A041	VENETO
TOMA MARIA LUISA	A060	PIEMONTE
TRAPANI VALENTINA	AB25	EMILIA-ROMAGNA
TROCINO ENZA	B020	LAZIO
TROTTA GIOVANNI	A041	CAMPANIA
VACALEBRI MARIO	A028	EMILIA-ROMAGNA
VIRELLI ANTONELLA	B022	ABRUZZO
VOTANO GIUSY	A012	LIGURIA
ZABOT EMANUELA	AB25	VENETO
ZULLIAN ANDREA	A030	FRIULI-VENEZIA GIULIA

rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente atto, dagli **Avv.ti Fabio Ganci**, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it del foro di Palermo e **Walter Miceli**, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC

waltermiceli@pecavvpa.it del foro di Palermo, con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, tel/fax 0916419038, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'**Avv. Salvatore Russo**, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il numero di fax 0916419038 oppure agli indirizzi PEC fabioganci@pecavvpa.it, waltermiceli@pecavvpa.it

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588
- **DIREZIONE GENERALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588
- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI per il LAZIO**, C.F. 80190390585, **per l'ABRUZZO**, C.F. 93028190663, **per la CALABRIA**, C.F. 97036700793, **per la CAMPANIA**, C.F. 80039860632, **per l'EMILIA-ROMAGNA**, C.F. 80062970373, **per il FRIULI-VENEZIA GIULIA**, C.F. 80016740328, **per la LIGURIA**, C.F. 80152500106, **per la LOMBARDIA**, C.F. 97254200153, **per le MARCHE**, C.F. 80012010429, **per il PIEMONTE**, C.F. 97613140017, **per la PUGLIA**, C.F. 80024770721, **per la SARDEGNA**, C.F. 80012550929, **per la SICILIA**, C.F. 80018500829, **per la TOSCANA** C.F. 80022410486, **per l'UMBRIA**, C.F. 94094990549 e **per il VENETO**, C.F. 80015150271, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;

PER L'ANNULLAMENTO

- I. Del **bando di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n. 510 del 23 aprile 2020**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28.4.2020, con il quale è stata indetta la procedura

straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno

- nella parte in cui, all'**art. 13, comma 8**, si prevede che *“Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80”*;
- nella parte in cui, all'**art. 13, comma 9**, si prevede che *“Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura”*.

II. Dei seguenti esiti della prova scritta del concorso straordinario nella parte in cui, in posizione subordinata rispetto ai vincitori e agli idonei, non contemplano il nome dei ricorrenti:

- **A001** - Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR SARDEGNA in data 12/04/2021;
- **A011** - Discipline letterarie e latino, esito pubblicato dall'USR TOSCANA in data 14/05/2021;
- **A012** - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR CALABRIA in data 29/04/2021;
- **A012** - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR LIGURIA in data 18/05/2021;
- **A012** - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR MARCHE in data 13/05/2021;
- **A012** - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR TOSCANA in data 18/05/2021;
- **A012** - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR VENETO in data 23/04/2021;
- **A020** - Fisica, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 13/05/2021;
- **A020** - Fisica, esito pubblicato dall'USR TOSCANA in data 23/04/2021;

- **A022** - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR CALABRIA in data 03/05/2021;
- **A022** - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR FRIULI-VENEZIA GIULIA in data 24/05/2021;
- **A022** - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR MARCHE in data 10/05/2021;
- **A022** - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR PUGLIA in data 28/05/2021;
- **A026** - Matematica, esito pubblicato dall'USR EMILIA-ROMAGNA in data 11/05/2021;
- **A026** - Matematica, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 01/06/2021;
- **A026** - Matematica, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 10/05/2021;
- **A026** - Matematica, esito pubblicato dall'USR TOSCANA in data 28/05/2021;
- **A027** - Matematica e Fisica, esito pubblicato dall'USR EMILIA-ROMAGNA in data 17/05/2021;
- **A028** - Matematica e scienze, esito pubblicato dall'USR EMILIA-ROMAGNA in data 11/05/2021;
- **A028** - Matematica e scienze, esito pubblicato dall'USR SARDEGNA in data 23/04/2021;
- **A030** - Musica nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 07/05/2021;
- **A030** - Musica nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 23/04/2021;
- **A034** - Scienze e tecnologie chimiche, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 13/05/2021;
- **A041** - Scienze e tecnologie informatiche, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA

in data 16/04/2021;

- **A041** - Scienze e tecnologie informatiche, esito pubblicato dall'USR EMILIA-ROMAGNA in data 04/05/2021;
- **A042** - Scienze e tecnologie meccaniche, esito pubblicato dall'USR EMILIA-ROMAGNA in data 28/04/2021;
- **A042** - Scienze e tecnologie meccaniche, esito pubblicato dall'USR UMBRIA in data 23/04/2021;
- **A045** - Scienze economico-aziendali, esito pubblicato dall'USR EMILIA-ROMAGNA in data 16/04/2021;
- **A045** - Scienze economico-aziendali, esito pubblicato dall'USR LIGURIA in data 10/05/2021;
- **A045** - Scienze economico-aziendali, esito pubblicato dall'USR VENETO in data 10/05/2021;
- **A047** - Scienze matematiche applicate, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 26/04/2021;
- **A047** - Scienze matematiche applicate, esito pubblicato dall'USR VENETO in data 27/04/2021;
- **A048** - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR LIGURIA in data 10/05/2021;
- **A049** - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 16/04/2021;
- **A049** - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR TOSCANA in data 07/05/2021;
- **A050** - Scienze naturali, chimiche e biologiche, esito pubblicato dall'USR TOSCANA in data 23/04/2021;
- **A060** - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR

PIEMONTE in data 29/04/2021;

- **AA24** - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (FRANCESE), esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 29/04/2021;
- **AB24** - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 14/05/2021;
- **AB24** - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR EMILIA-ROMAGNA in data 06/05/2021;
- **AB24** - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR MARCHE in data 18/05/2021;
- **AB24** - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR TOSCANA in data 11/05/2021;
- **AB24** - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR VENETO in data 03/05/2021;
- **AB25** - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR EMILIA-ROMAGNA in data 12/05/2021;
- **AB25** - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR PUGLIA in data 23/04/2021;
- **AB25** - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR TOSCANA in data 11/05/2021;
- **AB25** - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR VENETO in data 03/05/2021;
- **AC24** - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado

(SPAGNOLO), esito pubblicato dall'USR PUGLIA in data 21/04/2021;

- **AD24** - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (TEDESCO), esito pubblicato dall'USR TOSCANA in data 23/04/2021;
- **AI24** - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (CINESE), esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 21/04/2021;
- **B006** - Laboratorio di odontotecnica, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 27/05/2021;
- **B011** - Laboratori di scienze e tecnologie agrarie, esito pubblicato dall'USR MARCHE in data 23/04/2021;
- **B012** - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche, esito pubblicato dall'USR EMILIA-ROMAGNA in data 28/04/2021;
- **B012** - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche, esito pubblicato dall'USR TOSCANA in data 30/04/2021;
- **B015** - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, esito pubblicato dall'USR EMILIA-ROMAGNA in data 20/05/2021;
- **B016** - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche, esito pubblicato dall'USR TOSCANA in data 11/05/2021;
- **B017** - Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche, esito pubblicato dall'USR EMILIA-ROMAGNA in data 14/05/2021;
- **B020** - Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 01/06/2021;
- **B020** - Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina, esito pubblicato dall'USR PUGLIA in data 12/05/2021;
- **B020** - Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 12/05/2021;
- **B022** - Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali, esito

pubblicato dall'USR ABRUZZO in data 28/05/2021;

- **Sostegno II grado**, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 03/06/2021;

III. Delle seguenti graduatorie di merito del concorso straordinario nella parte in cui, in posizione subordinata rispetto ai vincitori e agli idonei, non contemplano il nome dei ricorrenti:

- **A008** - Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica, graduatoria di merito pubblicata dall'USR VENETO in data 28/05/2021;
- **A012** - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, graduatoria di merito pubblicata dall'USR SARDEGNA in data 01/06/2021
- **A016** - Disegno artistico e modellazione odontotecnica, graduatoria di merito pubblicata dall'USR PIEMONTE in data 19/05/2021;
- **A021** - Geografia, graduatoria di merito pubblicata dall'USR VENETO in data 04/06/2021
- **A027** - Matematica e Fisica, graduatoria di merito pubblicata dall'USR SARDEGNA in data 08/06/2021
- **A030** - Musica nella scuola secondaria di I grado, graduatoria di merito pubblicata dall'USR FRIULI-VENEZIA GIULIA in data 26/05/2021
- **A030** - Musica nella scuola secondaria di I grado, graduatoria di merito pubblicata dall'USR SARDEGNA in data 26/05/2021;
- **A037** - Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, graduatoria di merito pubblicata dall'USR LOMBARDIA in data 01/06/2021
- **A037** - Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, graduatoria di merito pubblicata dall'USR VENETO in data 25/05/2021;
- **A040** - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, graduatoria di merito

pubblicata dall'USR LOMBARDIA in data 27/05/2021;

- **A041** - Scienze e tecnologie informatiche, graduatoria di merito pubblicata dall'USR CAMPANIA in data 08/06/2021
- **A041** - Scienze e tecnologie informatiche, graduatoria di merito pubblicata dall'USR FRIULI-VENEZIA GIULIA in data 26/05/2021;
- **A041** - Scienze e tecnologie informatiche, graduatoria di merito pubblicata dall'USR VENETO in data 26/05/2021;
- **A045** - Scienze economico-aziendali, graduatoria di merito pubblicata dall'USR VENETO in data 09/06/2021
- **A046** - Scienze giuridico-economiche, graduatoria di merito pubblicata dall'USR SICILIA in data 08/06/2021
- **A048** - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, graduatoria di merito pubblicata dall'USR SICILIA in data 17/05/2021
- **A049** - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado, graduatoria di merito pubblicata dall'USR SICILIA in data 03/06/2021
- **A051** - Scienze, tecnologie e tecniche agrarie, graduatoria di merito pubblicata dall'USR PIEMONTE in data 31/05/2021;
- **A051** - Scienze, tecnologie e tecniche agrarie, graduatoria di merito pubblicata dall'USR VENETO in data 24/05/2021;
- **A060** - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, graduatoria di merito pubblicata dall'USR MARCHE in data 19/05/2021;
- **A060** - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, graduatoria di merito pubblicata dall'USR PUGLIA in data 17/05/2021;
- **A060** - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, graduatoria di merito pubblicata dall'USR SICILIA in data 06/06/2021
- **AB25** - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di

primo grado (INGLESE), graduatoria di merito pubblicata dall'USR CALABRIA in data 03/06/2021

- **B003** - Laboratori di Fisica, graduatoria di merito pubblicata dall'USR SICILIA in data 26/05/2021;
- **B011** - Laboratori di scienze e tecnologie agrarie, graduatoria di merito pubblicata dall'USR VENETO in data 25/05/2021;
- **B014** - Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni, graduatoria di merito pubblicata dall'USR LOMBARDIA in data 01/06/2021;
- **B014** - Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni, graduatoria di merito pubblicata dall'USR PIEMONTE in data 01/06/2021;
- **B016** - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche, graduatoria di merito pubblicata dall'USR PIEMONTE in data 01/06/2021;
- **B016** - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche, graduatoria di merito pubblicata dall'USR SICILIA in data 17/05/2021;
- **B016** - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche, graduatoria di merito pubblicata dall'USR VENETO in data 25/05/2021;
- **B017** - Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche, graduatoria di merito pubblicata dall'USR SICILIA in data 17/05/2021;
- **B022** - Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali, graduatoria di merito pubblicata dall'USR LOMBARDIA in data 27/05/2021
- **B022** - Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali, graduatoria di merito pubblicata dall'USR PIEMONTE in data 27/05/2021;
- **B022** - Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali, graduatoria di merito pubblicata dall'USR VENETO in data 28/05/2021
- **B023** - Laboratori per i servizi socio-sanitari, graduatoria di merito pubblicata dall'USR PUGLIA in data 31/05/2021;

LA CONDIZIONE SOGGETTIVA DEI RICORRENTI E IL CONCLAMATO ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE NEL COMPARTO SCOLASTICO.

I ricorrenti sono insegnanti precari non abilitati ma comunque **in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso della scuola secondaria** ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 e s.m.i. (oggi tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016).

In virtù dei predetti titoli di studio i ricorrenti sono iscritti nelle graduatorie d'istituto e nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), ossia nelle graduatorie dalle quali il Ministero dell'Istruzione attinge ogni anno per il conferimento dei contratti a tempo determinato.

I ricorrenti sono altresì in possesso dei requisiti d'ammissione richiesti dal bando del concorso straordinario oggi impugnato, ossia **oltre tre annualità di servizio nella scuola statale**, di cui uno specifico per la classe di concorso richiesta.

La tabella riprodotta in coda al testo del ricorso indica, per ciascun ricorrente, la regione e la classe di concorso per le quali sono state presentate le domande di partecipazione al concorso straordinario bandito con il Decreto MIUR n. 510 del 23 aprile 2020.

Con il presente gravame i ricorrenti **contestano il carattere selettivo-escludente del concorso straordinario** e chiedono il proprio inserimento nelle graduatorie di merito del suddetto concorso in posizione subordinata rispetto ai vincitori e agli idonei.

I docenti non abilitati, inseriti in terza fascia delle graduatorie d'istituto e con almeno tre annualità di servizio, invero, **non hanno mai avuto la possibilità di partecipare ai concorsi ordinari**, considerato che l'ultimo concorso ordinario bandito nel 2016 (D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016) è stato riservato esclusivamente ai docenti abilitati mentre i percorsi ordinamentali di abilitazione sono stati bloccati nel 2014. Più

precisamente, negli ultimi 12 anni (ossia dal 2008, anno di chiusura delle scuole di specializzazione all'insegnamento nelle scuole secondarie - in sigla SSIS - ad oggi) il Ministero dell'Istruzione ha attivato solo due percorsi ordinari per conseguire l'abilitazione (l'ultimo ciclo di abilitazione TFA è stato indetto nel 2014). Ciò significa che dal 2008 ad oggi vi sono state almeno 10 annualità non coperte dai corsi ordinari di abilitazione.

L'ultimo concorso al quale i laureati e gli insegnanti tecnico pratici hanno potuto partecipare risale al 2012, quando, dopo ben dodici anni di interruzione, fu bandito il concorso ordinario disciplinato dal DDG 82 del 24 settembre 2012.

I ricorrenti, pur facendo parte integrante del così detto precariato storico - in quanto insegnanti con oltre tre anni di servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione - **sono stati esclusi anche dai piani straordinari di reclutamento non selettivi, con meccanismo automatico di immissione in ruolo**, varati negli ultimi cinque anni per introdurre nel nostro ordinamento uno strumento di prevenzione e di sanzione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel comparto scolastico. In particolare, essi sono stati esclusi sia dal piano di stabilizzazione non selettivo previsto dalla legge 13.7.2015 n. 107 (riservato ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, anche se privi di qualsivoglia requisito di servizio), sia dal concorso straordinario non selettivo previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (riservato soltanto ai docenti abilitati).

Occorre evidenziare come i ripetuti interventi legislativi mossi dall'ambizione di eliminare la piaga del precariato non siano riusciti nell'intento proprio per **l'assenza di percorsi ordinamentali di abilitazione e di regolari procedure concorsuali aperte a tutti i candidati**.

In questo quadro dei fatti, è intervenuto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, noto a tutti come “**decreto salva precari**”, che ha disciplinato il concorso straordinario oggi impugnato.

Secondo la Relazione illustrativa presentata alla Camera dei deputati al decreto-legge n. 126/2019, “**La procedura straordinaria, sebbene aperta anche ai docenti di ruolo che**

possessano i requisiti, ha il fine di ridurre il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato nelle predette istituzioni, favorendo l'immissione in ruolo di chi abbia raggiunto tre anni di servizio. Ciò consentirà altresì di evitare che si debba riconoscere ai predetti soggetti, già dipendenti statali a tempo determinato per un periodo di tempo superiore a quello ordinario previsto dalla citata direttiva europea sul lavoro a tempo determinato, un risarcimento per abusiva reiterazione di contratti”.

Le graduatorie che scaturiscono dal concorso straordinario, nelle intenzioni del legislatore, avrebbero dovuto introdurre nell'ordinamento giuridico italiano **uno strumento di prevenzione e di sanzione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine** dei docenti non abilitati, così come richiesto dalla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

Senonché, **il carattere selettivo ed escludente** del concorso straordinario oggi *sub indice* vanifica la dichiarata finalità di sanare l'abuso commesso dallo Stato italiano.

Il carattere selettivo-escludente del concorso straordinario si ricava:

- ✓ dall'**art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019**: *“la procedura straordinaria (...) è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori”;*
- ✓ dall'**art. 1, comma 9, del medesimo decreto-legge**: *La procedura di cui al comma 1 prevede b) la formazione di una graduatoria di vincitori (...);*
- ✓ dall'**art. 1, comma 10, del citato decreto-legge**: *“Le prove (...) sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.*

I ricorrenti, dunque, che non hanno superato la predetta soglia dei 7/10, agiscono per sollevare la questione pregiudiziale comunitaria della compatibilità del **carattere escludente e selettivo** del concorso straordinario previsto dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 e bandito con il Decreto MI n. 510 del 23 aprile 2020 con la richiamata clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.

I ricorrenti, invero, sostengono, così come autorevolmente chiarito dalla Corte di Cassazione, che ***“(...) l’astratta “chance” di stabilizzazione, che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati, (...) non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica, ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà*** (così Corte di Cassazione, sez. Lavoro sentenza n. 22552 del 7 novembre 2016).

Proprio per questa ragione, ossia per eliminare il carattere aleatorio dell’immissione in ruolo, tutti i piani di stabilizzazione finora varati dal legislatore per sanzionare l’abusiva reiterazione dei contratti a termine nel comparto scolastico sono stati caratterizzati dall’assenza di una selezione escludente. L’assenza della selezione escludente ha caratterizzato:

- Il piano di stabilizzazione non selettivo previsto dalla legge 13.7.2015 n. 107, riservato ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento;
- il concorso straordinario previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e riservato soltanto ai docenti abilitati della scuola secondaria;
- e, infine, il concorso straordinario per gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria previsto dall’art. 4, comma 1- *quinquies* del d.l. 12 luglio 2018 n. 87 convertito nella l. 9 agosto 2018 n. 96.

Anche il concorso straordinario bandito con il Decreto MI n. 510 del 23 aprile 2020, dunque, per adeguare il nostro ordinamento alla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, **avrebbe dovuto graduare, ma non escludere** gli insegnanti che avevano superato la soglia di 36 mesi di servizio sintomatica dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine.

MOTIVI IN DIRITTO

Per meglio illustrare la questione pregiudiziale comunitaria della compatibilità del

carattere escludente e selettivo del concorso straordinario bandito con il Decreto MI n. 510 del 23 aprile 2020 con la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, è necessario richiamare il quadro normativo comunitario e nazionale in materia di misure di prevenzione e di sanzione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine.

1. La disciplina comunitaria.

Come è noto, le organizzazioni intercategoriale a carattere generale – Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea (UNICE), Centro europeo dell'impresa a partecipazione pubblica (CEEP), Confederazione europea dei sindacati (CES) – il 18 marzo 1999 hanno concluso un accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, avente l'obiettivo di: 1) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione; 2) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti a tempo determinato.

In particolare, la **clausola n. 5 dell'accordo** (Misure di prevenzione degli abusi), poi recepito nella Direttiva EU n. 70 del 1999, prevede che *“Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e delle prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in modo che tenga conto delle esigenze dei settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a : a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”*.

2. La disciplina generale del contratto a termine in Italia.

La disciplina generale del contratto a termine in Italia, dopo l'approvazione della Direttiva EU n. 70 del 1999, era regolata dal **D. Lgs. 6 settembre 2001 n. 368** il quale (sostituendosi alla legge 230/1962) prevedeva l'obbligo di indicazione delle ragioni oggettive che giustificavano l'apposizione del termine al contratto e disciplinava le proroghe dei contratti. In ipotesi di violazione della normativa era prevista la

trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Con la legge 24 dicembre 2007 n. 247 veniva inserito il comma 4-*bis* nell'art. 5 del D. Lgs. 368/2001 il quale disponeva che ove il rapporto a termine si fosse protratto oltre il trentaseiesimo mese si sarebbe trasformato a tempo indeterminato.

Tale regola è rimasta immutata anche negli anni successivi, che hanno visto dapprima ridursi l'obbligo di indicazione di ragioni oggettive (solo per contratti di non oltre 12 mesi: D.L. 28 giugno 2013, n. 76), indi eliminato tale obbligo (art. 1, D.L. 20 marzo 2014, n. 34, al quale è seguito il D. Lgs. n. 81/2015 che ha sostituito il D. Lgs. 368/2001), poi ripristinato, sempre superati i 12 mesi (art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 12 luglio 2018, n. 87): la nuova normativa ha anche ridotto il periodo massimo a 24 mesi per la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

2.1 La disciplina del contratto a termine nel settore pubblico.

La normativa descritta, come ha evidenziato la Corte di giustizia al punto 13 della sentenza Marrosu-Sardino (causa C-53/04; EU:C:2006:517) riguarda(va) non solo i rapporti con i privati, ma anche il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (testualmente: «*L'art. 10 del D. Lgs. n. 368/2001 contiene una lista di casi in cui è esclusa l'applicazione della nuova regolamentazione relativa ai contratti a durata determinata. Nessuno di tali casi riguarda l'amministrazione pubblica*»).

Per i lavoratori alle dipendenze della pubblica amministrazione, come è emerso nella citata sentenza Marrosu della Corte Ue, si applica anche l'art. 36 del D. Lgs. 165/2001, il quale secondo comma dispone l'obbligo di ricorrenza e di indicazione delle ragioni oggettive per l'apposizione del termine (esigenze temporanee o eccezionali, previa selezione o concorso, nell'ultima versione vigente), e che ai contratti a tempo determinato stipulati dalle pubbliche amministrazioni si applicano gli articoli 19-28 del D. Lgs. n. 81/2015, che ha sostituito gli artt. 1-11 del D. Lgs. n. 368/2001.

Tuttavia, il quinto comma dello stesso articolo 36 del D. Lgs. n. 165/2001 vieta, a differenza che nel settore privato, la conversione del rapporto a tempo indeterminato in applicazione dell'art. 97, comma 4, della Costituzione italiana che prevede le assunzioni dei pubblici dipendenti avvengono a mezzo di concorso, salvo i casi stabiliti

dalle leggi, come, ad esempio, per le categorie professionali più basse, per le quali si procede tramite avvio da parte del collocamento pubblico ai sensi dell'art. 16 legge 28 febbraio 1987 n. 56, precisando altresì: «*Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative*».

Il comma 5-*quater* dell'art. 36 dispone poi che «*I contratti di lavoro posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale*» a carico dei dirigenti.

Il risarcimento di cui all'art. 36, comma 5, D. Lgs. n. 165 del 2001 non è di fatto mai stato applicato, poiché la giurisprudenza della Corte di Cassazione riteneva fosse onere della parte lavoratrice dimostrare l'esistenza del danno che ne dava diritto, dal momento che il lavoratore “sapeva” che il contratto era a termine e veniva regolarmente retribuito per i periodi lavorati, in guisa tale che diveniva troppo difficile se non impossibile dare dimostrazione del danno subito dall'abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato.

Il risarcimento, inoltre, non poteva riguardare la perdita del posto di lavoro (cui l'interessato, non avendo superato un concorso, non avrebbe mai potuto aspirare) bensì un'asserita perdita di chance di lavoro perse, in quanto utilizzato in reiterati contratti a termine non conformi alla legge¹.

Ciò ha portato, di fatto, a situazioni di reiterazione infinita dei contratti a termine in tutti i settori pubblici nazionali, come è ben noto alla Corte di Giustizia Europea che ha avuto modo di occuparsene nei procedimenti Marrosu e Sardino (sentenza 7.09.06, citata) e Affatato (ordinanza 01.10.10, C-3/10, EU:C:2010:574) nel settore sanitario, Papalia (ordinanza 12-12-13, C-50/13, EU:C:2013:873) nel settore enti locali, Mascolo (sentenza 26.11.14; C-22/13 e ss., EU:C:2014:2401) nel settore scuola, Santoro (07.03.18, C-494/16, EU:C:2018:166) ancora enti locali, Motter (20.09.18, C-466/17, EU:C:2018:758) ancora scuola, Sciotto (25.10.18, C-331/17, EU:C:2018:859) nel settore enti lirici e Rossato (08.05.19, C-494/19, EU:C:2019:387) nuovamente scuola.

3. La specifica disciplina del settore scolastico fino alla legge 107/2015. La

riapertura della procedura d'infrazione contro l'Italia per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel comparto scolastico. Il parere del Comitato Europeo dei diritti sociali.

La disciplina del settore scolastico è stata inizialmente scrutinata dalla Corte di Giustizia nella nota **sentenza CGUE del 26.11.2014 resa nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C. 63/13 e C- 418/13, Mascolo ed altri.**

Con tale sentenza la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha statuito che: «La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato».

Il Parlamento italiano ha provato a rimediare alla condizione di flagrante violazione del diritto comunitario in *subiecta materia* varando **la legge 13.7.2015 n. 107** (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) che ha avviato un **piano straordinario di immissione in ruolo non selettivo** destinato esclusivamente al **personale docente della scuola pubblica inserito nelle GAE.**

¹ Cr. sentenza Santoro della CGUE.

Successivamente la **Corte Costituzionale**, con la sentenza n. 187/2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 11 dell'art. 4 L. n. 124/1999 *“nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”*.

Per pervenire a questa decisione il giudice costituzionale ha valutato lo *jus superveniens* nei termini che seguono: *“18. Quanto alle situazioni pregresse, occorre distinguere a seconda del personale interessato. 18.1. – Per i docenti, si è scelta **la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla «copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto»**. Esso è volto a garantire all'intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015”*

Secondo la Corte Costituzionale, dunque, la legge n. 107 del 2015 aveva introdotto adeguate **misure di prevenzione e di sanzione** dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel comparto scolastico, e in particolare:

- ✓ ***la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie;***
- ✓ ***la previsione** di cui all'art. 1, comma 131, della legge n. 107/2015, **secondo la quale:** «A decorrere dal 1° settembre 2016, **i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi**».*

La questione qui dibattuta è stata, infine, esaminata in molteplici decisioni della **Corte di Cassazione** che, a partire dalle sentenze n. 22558 e n. 23868 del 2016, ha affermato che *“la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno*

dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di **concreta assegnazione del posto di ruolo** sia in quello in cui vi sia **certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego**, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015".

Secondo la Corte di Cassazione (pp. nn. 81 e 82 della sentenza n. 22552/2016) “**la strada soddisfattiva della immissione in ruolo con previsione rigorosa dei tempi** costituisce ad un tempo una sanzione e, dal punto di vista del beneficiario, una riparazione "in linea di principio la più ragionevole e soddisfacente tanto per lo Stato che vede assicurata la indispensabile provvista di docenti stabili - quanto per il richiedente, in quanto gli attribuisce il bene della vita, la cui certezza di acquisizione era stata lesa dalla condotta inadempiente realizzata dalla Amministrazione", mentre “**l'astratta "chance" di stabilizzazione, che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati, (...) non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica, ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà**” (p. n. 91 della sentenza n. 22552/2016).

Senonché la decisione del legislatore di **riservare il piano nazionale di stabilizzazione al personale docente della scuola pubblica inserito nelle GAE, senza alcun requisito minimo di servizio, ha avuto quale conseguenza l'esclusione da tale piano di assunzione dei docenti inseriti nelle graduatorie d'Istituto**, dalle quali il Ministero dell'Istruzione attinge per stipulare ogni anno quasi 200.000 contratti a tempo determinato.

Inoltre, l'art. 4-bis, comma 1, D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, l'art. 4-bis del così detto Decreto Dignità **ha eliminato il limite massimo complessivo di trentasei mesi** previsto per la durata dei **contratti a tempo determinato** del personale della scuola già previsto dal comma 131 della legge 107/2015, **con ciò rendendo legittima la potenzialmente infinita**

reiterazione delle assunzioni a termine degli insegnanti.

Proprio per questa ragione la Commissione europea, in data 25 luglio 2019, ha avviato **una nuova procedura di contestazione all'Italia (INF 2019/4251_IT)** nei seguenti termini: *«Condizioni di lavoro: la Commissione sollecita l'ITALIA a prevenire l'abuso dei contratti a tempo determinato e ad evitare le condizioni di lavoro discriminatorie nel settore pubblico. La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora all'Italia, paese in cui i lavoratori del settore pubblico non sono tutelati contro l'utilizzo abusivo della successione di contratti a tempo determinato e la discriminazione come previsto dalle norme dell'UE (direttiva 1999/70/CE del Consiglio). Le norme dell'UE prevedono che i lavoratori a tempo determinato non godano di condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che ciò non sia giustificato da ragioni oggettive. Attualmente la legislazione italiana esclude da questa protezione diverse categorie di lavoratori del settore pubblico (ad esempio insegnanti, personale sanitario, lavoratori del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, personale di alcune fondazioni di produzione musicale, personale accademico, lavoratori agricoli e personale volontario dei vigili del fuoco nazionali). Inoltre, l'Italia non ha predisposto garanzie sufficienti per impedire le discriminazioni in relazione all'anzianità. La Commissione invita le autorità italiane a conformarsi pienamente alle pertinenti norme dell'UE».*

Ed è in tale situazione che l'Anief, un sindacato della scuola, ha presentato un che ha il compito **reclamo al Comitato europeo dei diritti sociali di Strasburgo**² di vigilare sull'applicazione della Carta sociale europea, siglata a Torino nel 1961 e rivista a Strasburgo nel 1996, cui l'Italia aderisce.

Il Ceds ha emesso il suo parere sul reclamo dell'Anief in data 7 luglio 2020, reso pubblico 19 gennaio 2021.

² I pareri del Ceds, come è noto, non sono provvedimenti giurisdizionali vincolanti per lo Stato destinatario della denuncia, ma hanno comunque una certa rilevanza nell'interpretazione del diritto nazionale poiché la Carta sociale europea, come più volte stabilito dalla Corte di cassazione (cfr., tra le tante, Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 31-10-2019) 17-01-2020, n. 987), è una delle fonti di diritto internazionale che si integra nel sistema degli stati aderenti alla Carta e, dunque, da prendere in considerazione nell'esame delle controversie nazionali. Si ricordi del resto che la Corte costituzionale italiana, nella sentenza 194/2018, ha dichiarato la illegittimità parziale del jobs act quanto alla misura del risarcimento in caso di licenziamento fa espresso riferimento all'art. 24 della carta sociale.

La questione decisa in senso positivo per il sindacato denunciante è quella relativa al diverso trattamento dei contratti a termine stipulati in organico di fatto e di diritto. Così si esprime il parere:

96. *Il Comitato prende atto delle misure previste e / o attuate per ridurre progressivamente il numero dei contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione, compreso il settore dell'istruzione pubblica. Tali misure includono l'avvio di concorsi di assunzione che sarebbero aperti a lavoratori non iscritti nelle GaE, ma che abbiano accumulato una significativa esperienza lavorativa a seguito dell'utilizzo di successivi contratti a tempo determinato. Tuttavia, **il Comitato rileva che l'offerta di posti per questa categoria di lavoratori rimane limitata e residuale, rispetto alla priorità data ai candidati iscritti nelle GaE e ai neolaureati indipendentemente dalla loro effettiva esperienza lavorativa o dalla qualità di tale esperienza.***

97. *Inoltre, **il Comitato rileva dalla relazione della Corte dei conti (2019) che a febbraio 2019, ovvero quasi due anni dopo l'introduzione di questa denuncia e dopo i concorsi di assunzione tenuti nel 2016 e nel 2018, il ricorso ai contratti a tempo determinato per il personale dell'istruzione pubblica non è diminuito.***

98. *Sebbene il Comitato non possa valutare l'efficacia e l'adeguatezza delle misure adottate più di recente, in quanto non ancora pienamente attuate, ritiene che, qualora i contratti a tempo determinato siano stati successivamente rinnovati per un periodo di tempo molto lungo, possono non essere più considerata rispondente a esigenze eccezionali, imprevedibili e temporanee, e **ritiene che ciò indichi che non vi è stata un'adeguata prevenzione degli abusi derivanti dal ricorso a contratti a tempo determinato.***

99. *Inoltre, ritiene che i rimedi disponibili in caso di abuso dei contratti a tempo determinato non siano sufficienti nella pratica nel settore dell'istruzione pubblica, in considerazione dell'onere eccessivo imposto al personale non assunto con contratti annuali per provare l'abuso e dimostrare l'assenza di necessità eccezionali e temporanee.*

100. *Vista la situazione del personale dell'istruzione pubblica non iscritto negli elenchi GaE e assunto con contratti successivi con interruzioni per una durata complessiva superiore a 36 mesi, **il Comitato ritiene che vi sia stata un'ingerenza sproporzionata nel loro diritto al guadagno il loro vivere in un'occupazione liberamente intrapresa, a causa di:***

- *assenza di efficaci tutele preventive e riparatrici contro gli abusi derivanti dall'indebito ricorso a contratti a tempo determinato, unita a*
- *all'incertezza giuridica, derivante dalle ripetute modifiche alla legislazione e giurisprudenza*
e
- *le limitate possibilità di ottenere contratti a tempo indeterminato indipendentemente dalle effettive competenze e dall'esperienza lavorativa.*

101. Conseguentemente ritiene che vi sia stata violazione dell'articolo 1§2 della Carta.»

L'art. 1 della Carta prevede che:

«Per garantire l'effettivo esercizio del diritto al lavoro, le Parti s'impegnano:

1 a riconoscere, tra i loro principali obiettivi e responsabilità, la realizzazione ed il mantenimento del livello più elevato e più stabile possibile dell'impiego in vista della realizzazione del pieno impiego;

2 a tutelare in modo efficace il diritto del lavoratore di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso;

3 a istituire o a mantenere servizi gratuiti in materia di occupazione per tutti i lavoratori; 4 ad assicurare o a favorire un orientamento, una formazione ed un riadattamento professionale adeguati».

4. L'unico strumento di prevenzione e di sanzione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine degli insegnanti è la previsione di concorsi straordinari con carattere non escludente.

Il legislatore italiano, **dopo aver abrogato il limite dei 36 mesi di servizio** per la stipula dei contratti a termine nel comparto scolastico, **per introdurre nel nostro ordinamento una misura di prevenzione e di sanzione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine degli insegnanti**, ha previsto una serie di **concorsi straordinari con meccanismi non selettivi- escludenti** e preordinati a creare **graduatorie dalle quali attingere per il progressivo assorbimento del precariato scolastico.**

E così l'articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 - recante norme sul *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”* - ha previsto una fase transitoria di reclutamento imperniata su un concorso semplificato e non selettivo, destinato al personale docente in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento.

L'art. 4 del D.L. n. 87/2018, nel testo convertito in legge, ai commi da *1-quinquies* a *1-nonies*, inoltre, ha previsto un concorso straordinario per titoli e prova orale nella scuola primaria e dell'infanzia. Anche in questo caso, si tratta di un concorso non selettivo in quanto la relativa graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione e la prova orale non prevede un punteggio minimo.

La scelta del concorso non selettivo e non escludente, volto alla creazione di una graduatoria per titoli e servizi dalla quale attingere per l'assorbimento del precariato scolastico, invero, appare in linea con le conclusioni raggiunte dalla Corte di Giustizia Europea in materia di strumenti di prevenzione e di sanzione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine.

Queste conclusioni emergono dalla fondamentale sentenza della Corte di Giustizia Europea, pubblicata in data 8 maggio 2019, nella causa Fabio Rossato contro il MIUR, della quale si trascrive il passaggio più significativo: *“(...) la Corte ha dichiarato, in sostanza, che una normativa recante una norma imperativa ai sensi della quale, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, questi ultimi sono trasformati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è tale da costituire una misura che sanziona in modo efficace un abuso di questo tipo (v., in particolare, sentenza del 3 luglio 2014, Fiamingo e a., C 362/13, C 363/13 e C 407/13, EU:C:2014:2044, punto 70 e giurisprudenza ivi citata) e, quindi, da soddisfare i criteri ricordati ai punti 27 e*

28 della presente sentenza”. (...) “La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (...) deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude – per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato – qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria”.

Immissione in ruolo, dunque, “non incerta, non imprevedibile, non aleatoria”.

Secondo la Corte Ue, dunque, quando, come nel caso dei ricorrenti, il diritto dell’Unione non prevede sanzioni specifiche nell’ipotesi in cui vengano nondimeno accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell’accordo quadro (sentenza Rossato, punto 27, richiamando il punto 29 della sentenza Santoro). Da ciò discende, secondo la Corte “comunitaria”, che, **qualora sia avvenuto un ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, dev’essere possibile applicare una misura dotata di garanzie effettive ed equivalenti di protezione dei lavoratori per sanzionare debitamente detto abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione** (sentenza Rossato, punto 28, richiamando il punto 64 della sentenza Fiamingo¹⁸ e il punto 79 della sentenza Mascolo. ¹⁸ Corte di giustizia Ue, sentenza 3 luglio 2014, cause riunite C-362/13, C-363/13 e C-407/13 Fiamingo ed altri contro Rete ferroviaria italiana; su Riv. it. dir. lav., 2015, II, 291 ss).

La Corte di giustizia, in buona sostanza, con la sentenza Rossato **ha limitato la sanatoria dell’illecito “comunitario” ai soli casi in cui la trasformazione a tempo indeterminato è avvenuta come effetto obbligatorio dello scorrimento**

automatico di graduatorie non selettive, escludendo le ipotesi aleatorie come quelle del concorso straordinario oggi *sub iudice*.

La clausola 5 dell'Accordo Quadro, del resto, impone la (obbligatoria) adozione di misure finalizzate a sanzionare l'abuso. È vero che lascia liberi gli Stati membri di scegliere le misure che ritiene opportune, ma la Corte ha più volte affermato che queste debbono essere adeguate a perseguire lo scopo della Direttiva, ovvero evitare il perpetuarsi dell'abuso, attraverso l'applicazione dei principi di effettività e dissuasività, oltretutto di equivalenza con altre misure adottate dallo Stato stesso in casi analoghi.

In conseguenza di ciò, ne deriva che, a fronte di un abuso (accertato come nella specie) e in assenza di misure sanzionatorie alternative, la Corte di giustizia UE, in applicazione del principio di equivalenza, dà al giudice nazionale l'indicazione di applicare una misura dissuasiva ed effettiva come quella rappresentata da un **concorso non selettivo e non escludente, volto alla creazione di una graduatoria per titoli e servizi dalla quale attingere per l'assorbimento del precariato scolastico**.

E, del resto, la stessa Corte di Cassazione, come abbiamo già ricordato, aveva sottolineato come, al contrario, **“l’astratta “chance” di stabilizzazione**, che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati, (...) **non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica, ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso** ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, **in quanto connotata da evidente aleatorietà”** (p. n. 91 della sentenza n. 22552/2016).

*

Per le suesposte considerazioni, i ricorrenti, a mezzo dei sottoscritti procuratori rassegnano le seguenti conclusioni

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

Annulare gli atti impugnati, previa remissione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la seguente questione pregiudiziale: *“se la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato stipulato il 18 marzo 1999, figurante nell'allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale gli insegnanti precari non abilitati con oltre 36 mesi di servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione debbano essere esclusi da una graduatoria di un concorso straordinario soltanto perché essi non hanno raggiunto il punteggio di 7/10 nelle prove concorsuali qualora, come nel caso del comparto dell'Istruzione Pubblica, il legislatore abbia già previsto in via generale, per tutti gli insegnanti abilitati della scuola secondaria e per tutti gli insegnanti della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria, lo strumento del concorso non selettivo e non escludente, volto alla creazione di una graduatoria per titoli e servizi dalla quale attingere per l'assorbimento del precariato scolastico, come unico strumento di prevenzione e di sanzione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine.*

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato foliaro.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Salvis iuribus

Roma, 10.06.2021

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza Presidenziale emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 1379/25 del 19.03.2025, nel procedimento R.G. n. 6705/21.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso R.G. n. 6705/21).